

Allegato 3

Autorizzazione al trattamento di rifiuti inerti – Impianti Industriali S.r.l.

Provincia di Bergamo
Settore Ambiente
Servizio Aria, Energia e Impianti Termici

Scheda Tecnica


OGGETTO: Autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione e selezione marca "POWER SCREEN" - Modello "METROTRAK" - Matricola n. "PIDMETROKOMK18969" per lo svolgimento di campagne di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, titolare la società "Impianti Industriali s.r.l." con sede legale in Dalmine (BG), via Vailletta, 48.


Ditta: Impianti Industriali s.r.l.
Sede legale: Dalmine (BG), via Vailletta, 48
Impianto mobile: marca "POWER SCREEN" –
Modello "METROTRAK"
Matricola n. "PIDMETROKOMK18969"

1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

- 1.1. L'impianto è costituito da:
- Tramoggia/alimentazione vibrante;
 - Trasportatore laterale;
 - Unità di potenza;
 - Serbatoio carburante;
 - Trasportatore magnetico;
 - Nastro prodotto di scarico;
 - Serbatoio olio idraulico;
 - Pompa dell'acqua;
 - Pompa carburante;
 - Armadio controllo;
 - Serbatoio dell'urea;
 - Frantoio a mascelle;
 - Gruppo dei cingoli;
 - Armadio idraulico.

Schema di principio:





Per l'abbattimento delle polveri è stata prevista una pompa per la nebulizzazione dell'acqua che, spruzzata sulla bocca del frantoio e nella zona di uscita del materiale, impedisce la produzione di polveri.

- 1.2. Vengono effettuate operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.3. La potenzialità massima giornaliera dell'impianto (considerando 8 ore lavorative) è pari a circa 1.600 ton. L'istanza è volta ad ottenere l'autorizzazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a **250.000 t/anno**.
- 1.4. L'utilizzo del frantoio mobile consentirà alla ditta di ottenere dei materiali che siano poi effettivamente destinabili ai diversi siti di destinazione, ove avverrà l'effettivo recupero del rifiuto preventivamente trattato mediante l'impianto mobile. La Ditta nella relazione tecnica allegata all'istanza di autorizzazione ha indicato che le caratteristiche dei prodotti derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi dovranno rispondere alla normativa tecnica dettata dal d.m. 5.2.98 e s.m.i. e dal d.m. 69/2018 circa le differenti tipologie di interesse. I rifiuti trattabili dovranno avere le caratteristiche e la provenienza previste dalle corrispondenti voci/tipologie di cui all'allegato 1, suballegato 1 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. e dal d.m. 69/2018 :

- Tipologia 4.1 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 100601 e 100809)

Per la tipologia 4.1, il d.m. 5.2.98 e s.m.i. prevede, al punto 4.1.3, lettera h) dell'allegato 1, suballegato 1, che a valle delle operazioni di trattamento dei rifiuti, i materiali così ottenuti possano essere destinati:

- ✓ Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (R5).

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 4.4 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 100202 e 100903):

Il d.m. 5.2.98, come integrato e modificato dal d.m. 186/2006, individua, per i rifiuti classificabili alla tipologia 4.4, le attività di recupero di cui al punto 4.4.3, lettera e) dell'all. 1, suball. 1, al richiamato disposto normativo, che si provvede di seguito ad elencare:

- ✓ Formazioni di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (R5);

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 7.1 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904):

Per la tipologia 7.1, il d.m. 5.2.98 e s.m.i. prevede come attività di recupero la messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. L'utilizzo è subordinato all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.

- Tipologia 7.2 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 010413 e 010408)

In merito alla tipologia 7.2 del d.m. 5.2.98 e s.m.i., la vigente normativa nazionale prevede che i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti possano essere destinati alle seguenti attività di recupero, di cui al punto 7.2.3, lettera f), del d.m. 5.2.98 e s.m.i., all. 1, suball. 1:

- ✓ Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previo trattamento di frantumazione, vagliatura, eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea (R5);

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 7.3 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 101201)

In merito alla tipologia 7.3 del d.m. 5.2.98 e s.m.i., la vigente normativa nazionale prevede che i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti possano essere destinati alle seguenti attività di recupero, di cui al punto 7.3.3, lettera b), del d.m. 5.2.98 e s.m.i., all. 1, suball. 1:

- ✓ frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (R5).

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 7.4 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 101206 e 101208)

In merito alla tipologia 7.4 del d.m. 5.2.98 e s.m.i., la vigente normativa nazionale prevede che i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti possano essere destinati alle seguenti attività di recupero, di cui al punto 7.4.3, lettera d), del d.m. 5.2.98 e s.m.i., all. 1, suball. 1:

- ✓ realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento (omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea) (R5).

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 7.6 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 170302)

Attività di recupero:

- a) Produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo (R5);

Le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti saranno le seguenti:

- b) Granulato di conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate.

- Tipologia 7.9 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 161106)

In merito alla tipologia 7.9 del d.m. 5.2.98 e s.m.i., la vigente normativa nazionale prevede che i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti possano essere destinati alle seguenti attività di recupero, di cui al punto 7.9.3, lettera d), del d.m. 5.2.98 e s.m.i., all. 1, suball. 1:

- ✓ calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi nelle forme usualmente commercializzate.

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 7.11 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 170508)

In merito alla tipologia 7.11 del d.m. 5.2.98 e s.m.i., la vigente normativa nazionale prevede che i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti possano essere destinati alle seguenti attività di recupero, di cui al punto 7.11.3, lettera d), del d.m. 5.2.98 e s.m.i., all. 1, suball. 1:

- ✓ formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali con materiale conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al d.m. 5.2.98 e s.m.i. (R5);

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 7.25 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 161104)

In merito alla tipologia 7.25 del d.m. 5.2.98 e s.m.i., la vigente normativa nazionale prevede che i materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti possano essere destinati alle seguenti attività di recupero, di cui al punto 7.25.3, lettera e), del d.m. 5.2.98 e s.m.i., all. 1, suball. 1:

- ✓ produzione di conglomerati per l'edilizia (R5).

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

- Tipologia 7.31 bis del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 170504):

Il d.m. 5.2.98, come integrato e modificato dal d.m. 186/2006, individua, per i rifiuti classificabili alla tipologia 7.31 bis (terre e rocce di scavo -170504-), le seguenti attività di recupero di cui al punto 7.31-bis.3, lettera c), al richiamato disposto normativo, che si provvede di seguito ad elencare:

- ✓ formazioni di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al d.m. 5.2.98) (R5).

Le materie ottenute dal trattamento dei rifiuti dovranno essere sottoposte, prima dell'effettivo riutilizzo, alla caratterizzazione di cui all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

2. CALCOLO DELL'IMPORTO DELLA FIDEJUSSIONE

L'importo della fidejussione da prestare a favore della Provincia, calcolato adottando i criteri ed i parametri fissati dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 19461 del 19 novembre 2004, è pari a € 111.864,56 (Euro centoundicimilaottocentosessantaquattro/56), ed è relativo all'operazione di recupero di 250.000 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi.

3. PARERE DELL'UFFICIO

In merito alla proprietà dell'impianto, la ditta ha dichiarato di averne la disponibilità, in quanto proprietaria

Si esprime un giudizio tecnico positivo in merito all'istanza di autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, presentata dalla Ditta Impianti Industriali Srl, sulla base della documentazione progettuale inviata, ed a condizione che venga rispettato quanto di seguito prescritto.

4. PRESCRIZIONI

- 4.1 Viene effettuato il recupero di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai C.E.R. di seguito indicati:

EER	R5
010408	x
010413	x
100202	x
100601	x
100809	x
100903	x
101201	x
101206	x
101208	x
101311	x
161104	x
161106	x
170101	x
170102	x
170103	x
170107	x
170302	x
170504	x
170508	x
170904	x

- 4.2 Prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, la ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni analitiche riportanti le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in oggetto. In particolare per i rifiuti individuati dai codici EER 010408, 010413, 101311, 161104, 161106, 170107, 170302, 170504,

170508 e 170904 aventi nell'elenco europeo dei rifiuti "voce specchio", è altresì necessario che la ditta, preventivamente al trattamento con l'impianto mobile, acquisisca idonea documentazione comprovante la non pericolosità dei rifiuti;

4.3 Potranno essere avviati a trattamento i soli rifiuti rispondenti alla "Provenienza" e "Caratteristiche del rifiuto" indicate ai corrispondenti punti del Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e a quanto previsto dal D.M. 69/2018 (per il EER 170302) per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso;

4.4 I materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere **caratteristiche merceologiche** conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate; nel caso di materiali che dopo il trattamento conservano la qualifica di rifiuto dovranno essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare l'utilizzo del materiale risultante dal trattamento è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a. Tipologia 4.1 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 100601 e 100809)

Il materiale risultante dal trattamento dei EER 100601 e 100809:

- destinato alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali è subordinato all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e deve avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. Il materiale dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

b. Tipologia di cui al punto 4.4 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 100202 e 100903).

Il materiale risultante dal trattamento dei EER 100202 e 100903:

- destinato alla formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie è subordinato all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e deve avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. Il materiale dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

c. Tipologia 7.1 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, e 170904).

Il materiale risultante dal trattamento dei EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107 e 170904:

- destinato alla messa in riserva per la produzione di materia prima seconda per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata deve avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. L'utilizzo è subordinato

all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i.

d. Tipologia 7.2 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 010408 e 010413).

Il materiale risultante dal trattamento dei EER 010408 e 010413:

- destinato alla formazione di rilevati, sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali (previo trattamento di cui al punto 7.2.3, lettera d dell'allegato 1, suballegato 1 al d.m. 5.2.98 e s.m.i.) deve avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. L'utilizzo è subordinato all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Il materiale dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

e. Tipologia 7.3 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 101201)

Il materiale risultante dal trattamento del EER 101201:

- ottenuto dalla frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea (R5), dovrà avere le caratteristiche del "materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate";

f. Tipologia 7.4 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 101206 e 101208)

Il materiale risultante dal trattamento dei EER 101206 e 101208:

- destinato alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali (previo eventuale trattamento di cui al punto 7.4.3, lettera c dell'allegato 1, suballegato 1 al d.m. 5.2.98 e s.m.i.) deve avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. L'utilizzo è subordinato all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Il materiale dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

g. Tipologia 7.6 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 170302)

Il materiale risultante dal trattamento del EER 170302 destinato:

alla produzione di conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo (R5) cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa i criteri di cui all'art. 3 punto 1 lettere a), b), c) e art. 4 del Decreto n. 69 del 28/03/2018;

h. Tipologia 7.9 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 161106)

Il materiale risultante dal trattamento del EER 161106:

- destinato alla produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi (R5), dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

i Tipologia 7.11 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 170508)

Il materiale risultante dal trattamento del EER 170508:

- destinato alla formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali deve avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. L'utilizzo è subordinato all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Il materiale dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

l Tipologia 7.25 del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 161104)

Il materiale risultante dal trattamento del EER 161104:

- destinato alla produzione di conglomerati per l'edilizia (R5), dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R4 e/o R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

m. Tipologia 7.31 bis del d.m. 5.2.98 e s.m.i. (EER 170504).

Il materiale risultante dal trattamento del EER 170504:

- destinato a formazioni di rilevati e sottofondi stradali deve avere caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. 5205. L'utilizzo è subordinato all'esecuzione del test di cessione del rifiuto tal quale secondo l'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. Il materiale dovrà essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e abilitati alla specifica operazione di recupero (R5) e a ricevere lo specifico EER (considerando che il rifiuto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso);

Sono fatti salvi, in rapporto alle specifiche attività di recupero, i pretrattamenti eventualmente necessari in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;

4.5 I prodotti/materiali ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate dovranno essere provvisti di marcatura CE in base al loro utilizzo. I certificati relativi alle marcature CE necessarie a seconda dell'utilizzo dei prodotti devono essere tenuti presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;

4.6 Il campionamento e l'analisi dei materiali recuperati nelle varie granulometrie dovrà essere effettuato almeno una volta per ogni campagna di trattamento e comunque al raggiungimento del quantitativo di 3.000 m³ di materiale stoccato;

4.7 Per tutti i materiali destinati ad essere reimpiegati:

- nella formazione di massicciate ferroviarie;
- nella formazione di rilevati, sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali,

la prescritta conformità al test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. deve essere verificata prima dell'eventuale miscelazione/integrazione del materiale prodotto dal trattamento di ciascuna tipologia di rifiuti con altro materiale inerte ovvero con materiale derivante dal trattamento di altre tipologie di rifiuto (fermo restando i controlli sulla conformità del prodotto finale alle specifiche di cui ai precedenti). Tali verifiche andranno effettuate per ogni lotto da destinare a miscelazione/integrazione e comunque al raggiungimento del quantitativo di 3000 m³;

4.8 In rapporto al recupero di specifici EER sono prescritte le limitazioni che seguono:

4.8.1 EER 010413 *“rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407”*: è escluso il trattamento delle marmoresine;

4.8.2 Rifiuti aventi EER 170504 *“terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”*: è esclusa la provenienza da siti contaminati. L'eventuale utilizzo dell'impianto mobile nell'esecuzione di bonifiche autorizzate ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 deve essere espressamente previsto ed autorizzato nel progetto di bonifica approvato. Potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.31-bis.2 del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

4.8.3 EER 100809 *“altre scorie”* e EER 100601 *“scorie della produzione primaria e secondaria”* potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 4.1.2. del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

4.8.4 EER 100202 *“scorie non trattate”* e EER 100903 *“scorie di fusione”* potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 4.4.2. del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

4.8.5 EER 101311 *“rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310”*, EER 170101 *“cemento”*, EER 170102 *“mattoni”*, EER 170103 *“mattonelle e ceramiche”*, EER 170107 *“miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106”* e EER 170904 *“rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903”* potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.1.2. del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

4.8.6 EER 010408 *“scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407”* e EER 010413 *“rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407”*, potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.2.2. del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

4.8.7 EER 101201 *“residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico”*, potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.3.2. del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

4.8.8 EER 101206 *“stampi di scarto”* e EER 101208 *“scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamenti termici)”* potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.4.2 del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

4.8.9 Per il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il EER 170302 devono essere effettuate le verifiche di conformità di cui alla parte b) punto b.1) dell'Allegato 1 al Decreto n. 69 del 28/03/2018;

- 4.8.10 EER 161106 “rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diverse da quelli di cui alla voce 161105 potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.9.2 del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- 4.8.11 EER 170508 “pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507” potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.11.2 del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- 4.8.12 EER 161104 “altri rivestimenti e materiali provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103” potranno essere ritirati solo rifiuti conformi alle caratteristiche di cui al punto 7.25.2 del Decreto 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

I rifiuti avviati al trattamento (tutti i EER di cui al punto 4.1) dovranno essere esenti da amianto;

- 4.9 Restano altresì sottoposti al regime dei rifiuti i materiali prodotti dall'attività di recupero non rispondenti alle caratteristiche di cui al punto 4.4 (il riferimento è alle specifiche in rapporto alle quali un materiale cessa la qualifica di rifiuto per diventare prodotto/M.P.S.) con le seguenti prescrizioni:
- a. il rifiuto in uscita dall'impianto (in quanto sottoposto a sole operazioni di vagliatura e riduzione volumetrica) conserva lo stesso codice EER del rifiuto in ingresso;
 - b. il rifiuto in uscita dall'impianto deve essere conferito ad impianti di recupero autorizzati, in via ordinaria o in procedura semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a ricevere lo specifico EER;
- 4.10 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto mobile devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 4.11 La campagna di attività di norma non deve essere superiore a 120 giorni naturali e consecutivi e deve essere condotta nel luogo di produzione dei rifiuti;
- 4.12 Il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti;
- 4.13 I rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante l'impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione;
- 4.14 L'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere pavimentata e qualora richiesto dalle caratteristiche del rifiuto impermeabilizzata e conforme ai sensi del R.R. 4/06 (è fatto salvo, in rapporto al sito di utilizzo dell'impianto, il rispetto di ulteriori discipline regionali) e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- 4.15 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 4.16 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 4.17 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 4.18 Le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento rifiuti;
- 4.19 Dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione di polveri e la produzione di odori molesti durante tutte le fasi di svolgimento dell'attività;
- 4.20 I rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i.;
- 4.21 Gli eventuali scarichi idrici decadenti dall'impianto dovranno essere conformi alla disciplina stabilita dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal R.R. n. 4/06 in Regione Lombardia, nonché dalle ulteriori discipline regionali;
- 4.22 Come previsto dalla Circolare regionale n. Q1.2010.001680 del 27/01/2010, non ricorrono le condizioni per l'applicazione del R.R. 4/06 per interventi riconducibili ai seguenti casi:
- rifiuti non pericolosi abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata ai sensi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (famiglie EER non pericolosi 170100, 170200, 170600, 170800, 170900 nonché rifiuti di cui ai EER 170504 e 170508): tutti per un quantitativo massimo pari a 30.000 m³ per campagne di trattamento di rifiuti aventi durata massima di 120 giorni;
- 4.23 Deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Bergamo;
- 4.24 Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riportanti in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto; il registro dell'impianto, deve essere tenuto presso il sito di campagna, o in caso di inutilizzo dell'impianto mobile, presso la sede legale del soggetto autorizzato;
- 4.25 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dai formulari di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 4.26 La gestione e la manutenzione dell'impianto deve avvenire in conformità a quanto riportato nei manuali forniti dal costruttore;
- 4.27 Per lo svolgimento delle campagne di attività la ditta dovrà verificare, per l'alimentazione del sistema di nebulizzazione la disponibilità di acqua corrente o dotarsi di una vasca da cantiere di adeguata volumetria e di relativo compressore;
- 4.28 In ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art. 208 - comma 15 del D.Lgs. 152/06 e dalla L.R. n. 26/2003 e s.m.i., il soggetto autorizzato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Provincia nel cui territorio si trova il



sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. Nell'ambito della Regione Lombardia la comunicazione di cui sopra deve essere inoltrata anche al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti. Nel caso di campagne effettuate in altre Regioni sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, anche di carattere regolamentare, vigenti nel territorio ove è posto il sito prescelto per la campagna;

- 4.29 In caso di inutilizzo l'impianto deve essere collocato in ricovero presso l'insediamento di via Vailetta, 48 in Comune di Dalmine (BG);
- 4.30 Al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti.
- 4.31 Piano di emergenza
Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve predisporre un piano di emergenza, tenendo conto tra l'altro degli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il predetto piano deve essere adeguato, per ogni singola campagna di attività, alle caratteristiche del sito prescelto ed alle specifiche operazioni da effettuarsi.

Redattore della Scheda: Istruttore Agro-Ambientale Ivan Corti

FUNZIONARIO AGRO-AMBIENTALE - Dott. Ing. Andrea Castelli -	Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate
DIRIGENTE DEL SERVIZIO - Dott. Claudio Confalonieri -	